



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 21.2022

Seregno, 13 giugno 2022

OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA ANCHE PER FORFETTARI E MINIMI DAL 1 LUGLIO 2022

L'art. 36 del D.L. 36/2022 (Decreto PNRR)¹, tra le principali novità, prevede che dal 1° luglio 2022 non è più previsto l'esonero dall'emissione della fattura elettronica per i soggetti di seguito individuati:

- per i soggetti passivi **minimi** che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 e nel regime **forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- per i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui alla L. 398/1991 (**associazioni** sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) con proventi commerciali non superiori a 65.000 € nell'anno precedente.

In base alla disposizione sopra richiamata, **a partire dal 1° luglio 2022**, i soggetti appena richiamati che nell'anno precedente hanno conseguito **ricavi o compensi**, ragguagliati ad anno, **superiori a 25.000 euro**, saranno soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica.

Coloro che non raggiungono invece la predetta soglia saranno tenuti alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024. In ogni caso, per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Innanzitutto è opportuno scegliere ed appoggiarsi ad un provider di servizi di fatturazione elettronica, per la generazione delle fatture e note di credito in formato xml e che curi l'invio allo SDI.

Per **inviare correttamente le fatture elettroniche** è indispensabile poi eseguire la registrazione del "codice destinatario" o "indirizzo PEC" sito dell'Agenzia delle Entrate.

Di seguito le eventuali istruzioni operative:

- Accedere tramite Spid o altre credenziali digitali al proprio sito di [Fisconline](#)
- Accedere alla sezione Fatture e Corrispettivi,
- nella sezione registrazione indirizzo telematico registrare il proprio codice destinatario o indirizzo PEC. (Attenzione che la casella PEC potrebbe presto riempirsi con conseguente mancato ricevimento dei documenti).

Una possibilità che può agevolare ulteriormente l'invio delle fatture è la **delega della fatturazione elettronica**. Permette infatti di delegare alcune funzioni e servizi agli intermediari abilitati (Professionisti, CAF, ecc.).

Tramite delega, i soggetti delegati potranno infatti compiere diverse operazioni:

- Consultare e acquisire le fatture elettroniche e i loro duplicati;
- Registrare l'indirizzo telematico e conservare i documenti;
- Generare un QR Code per acquisire le informazioni anagrafiche e IVA del soggetto delegante;
- Accredito e censimento dei dispositivi;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Procedere con la fatturazione elettronica e la conservazione delle fatture

Di seguito la procedura a carico del contribuente

- Accedere al proprio cassetto fiscale tramite SPID o con altra credenziale digitale;
- Selezionare “profilo utente” dal menu principale;
- Accedere a diverse sezioni, tra cui “deleghe”;
- Procedere con “delega online del professionista”.

E' possibile infatti delegare fino a 4 soggetti diversi ed ha una scadenza di 4 anni dal momento in cui viene avviata.

MODALITA' EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

Si riepilogano di seguito i principali adempimenti connessi all'emissione della fattura elettronica.

Termini di trasmissione - Le fatture immediate avranno sempre **12 giorni** di tempo per essere trasmesse allo SDI, mentre le fatture differite dovranno essere emesse e trasmesse allo SDI entro le ore 24h della stessa data di emissione (che potrà avvenire entro il 15 del mese successivo all'operazione, data di competenza iva).

Imposta di bollo - Sono soggette all'imposta di bollo, in misura pari a **2,00 euro**, le fatture aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA, sempreché d'importo superiore a 77,47 euro. In particolare, l'imposta di bollo si applica alle operazioni (art. 13 Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72):

- escluse dal campo di applicazione dell'IVA per carenza dei presupposti impositivi (Codice Natura n. 2.1 e n.2.2);
- esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 (Codice Natura n. 4);
- non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 (i.e. cessioni a seguito di dichiarazione d'intento) (CODICE NATURA N.3.5);
- non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8 – Bis del DPR 633/72 (Codice Natura. n. 3.4);
- escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72 (Codice Natura n. 1).

Se la fattura contiene congiuntamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, il bollo è dovuto se l'ammontare di questi ultimi è superiore a 77,47 euro. Per le fatture elettroniche soggette a marca da bollo, si dovrà compilare la specifica sezione dedicata. Le marche da bollo elettroniche dovranno poi essere assolte virtualmente alle scadenze da noi già indicate nella nostra circolare n.11/2022.

Scarto della fattura elettronica Il soggetto passivo provvederà ad inviare il file xml (Fattura elettronica) al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate che provvederà ad effettuare i controlli.

Se le fatture trasmesse non supereranno i controlli, lo SdI “scarnerà” la fattura elettronica ed invierà al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all'interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto. Se la fattura elettronica è stata scartata dallo SdI occorrerà correggere l'errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al SdI il file della fattura corretta entro 5 giorni, al riguardo si consiglia di ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella scartata. Si rammenta che la fattura è emessa solo se supererà tutti i controlli dello SDI.

Conservazione digitale dei documenti - I nuovi soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica saranno obbligati a conservare elettronicamente i file xml delle fatture stesse. A riguardo si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un servizio gratuito di conservazione digitale dei documenti a cui l'operatore può aderire preventivamente mediante stipula dell'accordo del servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. L'adesione al servizio permetterà la conservazione dei documenti digitali per 15 an-



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ni. Resta comunque ferma la possibilità per le imprese e i professionisti di adottare la conservazione sostitutiva mediante l'utilizzo di altri operatori.

Regime fiscale - L'emissione della fattura elettronica presuppone l'indicazione del regime fiscale adottato che, con riferimento ai soggetti sopra individuati, sono i seguenti:

- Contribuenti minimi (art. 1, c.96-117, L.244/2007): RF02;
- Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014): RF19;
- Soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla L.398/1991: RF18 (si segnala che si ritiene corretto adottare tale codice di regime fiscale in attesa di ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate).

Natura operazione - Per quanto concerne i codici "Natura operazione", il codice da indicare per i soggetti "Minimi" e "Forfettari" per le operazioni interne è "N2.2 - Operazioni non soggette - altri casi".

Nel caso di prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti, in ottica di fatturazione elettronica, il codice da indicare è "N2.1 - Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972", oltre che la dicitura "inversione contabile".

Tipo Documento - A seconda della tipologia di fattura che il soggetto passivo dovrà emettere, bisognerà scegliere il "tipo documento" come da tabella riepilogativa sotto riportata:

Codice	Descrizione
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD07	Fattura semplificata - art. 21-bis del DPR n. 633/1972
TD08	Nota credito semplificata
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Fatturazione Elettronica verso clienti esteri - Tutti i soggetti citati dal 1.07.2022 avranno anche l'onere di trasmettere telematicamente, con le stesse modalità della fattura elettronica, i dati relativi alle "cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche".

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

ⁱ Decreto legge 30 aprile 2022 n. 36

Articolo 18 - **Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici**

1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2022».

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni » fino alle parole «o committente soggetto passivo d'imposta.» sono soppresse.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter » sono soppresse.